

N. R.G. 1027/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE

* * * * *

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

- Anna Primavera	Presidente
- Carmine Capozzi	Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **1027/2024**, promossa

DA

Parte_1 (partita iva *P.IVA_1* , con sede in Magliano in Toscana, località Sant'Andrea n.25, in persona del liquidatore *Controparte_1* *Parte_2* (codice fiscale *C.F._1* [...]), residente in Magliano in Toscana, Località Sant'Andrea n.25; *Parte_3* [...] (codice fiscale *CodiceFiscale_2*), nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione controllata di *Parte_2* tutti elettivamente domiciliati in Orbetello (Grosseto), Via Trento n.2, presso e nello studio dell'avvocata Fabiana Di Vincenzo (codice fiscale *CodiceFiscale_3* , dalla quale sono rappresentati e difesi, assieme con l'avvocato Francesco Amerini (codice fiscale *CodiceFiscale_4*) del Foro di Grosseto, giuste procure alle liti in atti.

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_2 (c.f. *C.F._5* [...]), in persona del curatore Avv. Gloria Citerni, autorizzato a stare in giudizio con provvedimento del 12 marzo 2025, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Niccolò Antichi (c.f. *CodiceFiscale_6* e indirizzo p.e.c. *Email_1* , e presso il

medesimo elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), Piazza San Michele, 3, giusta procura alle liti in atti.

APPELLATA

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

Sentenza n. 955/2023 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 10/11/2023.

CONCLUSIONI

Per la parte appellante: *“Voglia l'on. Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, difesa, pretesa e ragioni avversaria disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza numero 955/2023 pronunciata dal Tribunale di Grosseto nella formazione monocratica composta dal magistrato dott.ssa Claudia Frosini nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 3248/2017 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione: Nel merito: a. accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso in data 04.10.2017 (prot. n. 15620/17) dall'Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale presso la CC.II.AA. della Maremma e del Tirreno, avv. Marco Festelli, nella procedura di arbitrato irrituale n. A1/2017, per violazione dell'art. 808 ter c.p.c.; b. revocare il decreto ingiuntivo numero 917/2017 del 16.10.2017 in quanto il credito azionato dalla controparte ^{CP-} Controparte_2 è inesistente o comunque infondato. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie proposte con la memoria difensiva dell'articolo 183, sesto comma numero 2 c.p.c. e dunque: a. c.t.u. contabile volta ad accertare la effettiva debenza ed il relativo importo, se dovuto, da parte della Controparte_3 [...] nei confronti della signora Controparte_2 per pretesi residui compensi per l'attività di amministratrice svolta in favore della società stessa, nonché per il rimborso dei contributi INPS connessi all'attività prestata b. prova per testi sui seguenti capitoli: 1) DCV che la signora Controparte_2 ha sospeso volontariamente la sua attività di amministratrice della Controparte_4 nel 2012, allontanandosi dalla sede della società e trasferendosi altrove e non facendo più ritorno; 2) DCV che nel 2012 la sig.ra Controparte_2 ha cessato ogni contatto con il suo studio, commercialista di fiducia all'epoca dei fatti della società, e tutti i rapporti con la [...] Controparte_4 venivano intrattenuti con il sig. Controparte_1 per conto del padre Parte_4 che assuma ogni consequenziale decisione; 3) DCV che a seguito del comportamento della signora Parte_5 di cui al capitolo n. 1 il sig. Parte_2 [...] fu costretto a convocare assemblea straordinaria per procedere alla revoca dalla carica di amministratore della sig.ra Controparte_2, revoca avvenuta in data 22.08.2014; Si indicano a testi: sul capitolo 1 signora Testimone_1 residente in*

Carignato (Prato), *Testimone_2* residente in Romania, *CP_5* residente in Romania, *Controparte_6* residente in Orbetello, *Testimone_3* con studio in Grosseto, *Controparte_1* residente in Loc. S. Andrea (Grosseto). In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge".

Per la parte appellata: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare l'atto di appello ex adverso proposto in quanto improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio".

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

1. Il Giudizio di primo grado.

1.1. *Parte_1* (infra, *CP_4*) e [...] *CP_7* socio accomandatario della prima, proponevano dinanzi al tribunale di Grosseto due distinte cause, poi riunite:

a) la prima, iscritta n.3248/17, di opposizione al decreto ingiuntivo n.917/17, con cui era stato loro ordinato di pagare in solido a *Controparte_2* la somma di euro 176.829,89, oltre accessori, di cui al "lodo arbitrale irrituale" depositato in data 4.10.2017 dall'arbitro unico nominato dalla CCIAA di Grosseto, che aveva accertato il diritto della *CP_2* ex socia della società *CP_4* , alla restituzione della somma di euro a 48.070,00 titolo di finanziamento socio e al pagamento della somma di euro 75.800,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore della predetta società, oltre ad euro 7.094,83 per contributi dovuti all'INPS, oltre accessori.

In tale causa gli opposenti eccepivano: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da giudice incompetente essendo in materia competente il Tribunale di Firenze - Sezione Specializzata in materia di imprese ex d.lgs. 168/03; b) la nullità e/o inopponibilità del decreto ingiuntivo alla società *CP_4* in quanto esso faceva riferimento a società con diversa ragione sociale (*Controparte_8* [...]); c) l'errata notifica della domanda arbitrale, prima, e del decreto ingiuntivo, poi, alla *CP_4* senza tenere conto che essa era stata posta in liquidazione e che, quindi, legale rappresentante era il liquidatore; d) quanto al finanziamento, la violazione dell'art.2467 c.c.; e) quanto al compenso, che esso non era dovuto in ragione degli inadempimenti dell'ex socia accomandataria ed amministratrice.

b) la seconda, iscritta al n. 131/2018, proposta sempre da CP_4 e dal socio accomandatario Parte_2 avente ad oggetto un'azione di nullità del lodo arbitrale irrituale sopra richiamato.

Secondo gli attori il lodo arbitrale irrituale era nullo per una serie di motivi, così sintetizzabile secondo lo stesso ordine e le medesime rubriche proposte con l'atto di citazione:

i) *Nullità della notificazione della domanda di arbitrato irrituale e lodo arbitrale emesso in esito a detto procedimento.*

Secondo gli attori la domanda arbitrale era stata notificata alla società [...] Parte_1 senza tenere conto che la stessa era stata posta in liquidazione dal 12.1.2017. Pertanto, sia la domanda per l'introduzione dell'arbitrato sia il lodo avrebbero dovuto essere notificati al liquidatore, essendo quest'ultimo il soggetto titolare della rappresentanza dell'ente, secondo quanto disposto dall'art.2310 c.c.

L'omessa notifica al liquidatore della domanda arbitrale costituiva motivo di nullità/inefficacia del lodo.

ii) *Violazione dell'art. 808 ter, secondo comma, n. 2 c.p.c.: l'arbitro che ha emesso il lodo non è stato nominato con le forme ed i modi di cui alla convenzione arbitrale.*

In sintesi, lo statuto della società prevedeva un collegio arbitrale e la possibilità della nomina di un arbitro unico soltanto in caso di diverso accordo delle parti. Era invece avvenuto che fosse nominato dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno un arbitro unico.

iii) *Violazione dell'art. 808 ter, comma secondo n. 1 c.p.c.*

Secondo l'assunto degli attori, l'arbitro aveva deciso in materie "esorbitanti" da quelle previste dalla clausola arbitrale e, quindi, non compromettibili in arbitrato, con conseguente nullità del lodo.

iv) *Sulla natura di arbitrato rituale della previsione contentuta nella clausola compromissoria.*

L'arbitro unico aveva poi deciso come arbitro "irrituale" ancorché la clausola statutaria definisse un arbitrato rituale.

v) *Violazione dell'art. 2464 [recte, 2467] c.c. e conseguente non debenza dei compensi dell'amministratore.*

Secondo gli attori, in ogni caso, l'arbitro aveva deciso violando il disposto dell'art.2467 c.c., in tema di postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, da rite-

nersi applicabile anche alle società di persone. Nel paragrafo relativo a tale tematica gli attori assumevano poi anche che nessun compenso era dovuto alla CP_2 per l'attività di amministratore, essendo rimasta inadempiente ad una serie di obblighi tanto che alla fine era stata revocata dall'incarico.

1.2. Nei relativi giudizi si costituiva la CP_2 contrastando le domande e chiedendone il rigetto ed eccependo l'inammissibilità di quelle proposte con il secondo giudizio.

1.3. Il Tribunale di Grosseto ha dichiarato, anzitutto, inammissibili le domande proposte con la causa n.131/18.

Richiamati i principi di diritto elaborati da Cass. civ. 18808/21, il tribunale ha ricordato che *"in caso di riunione di due cause pendenti innanzi al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente, prima della riunione, si trasmettono al giudizio prevenuto, naturalmente con riferimento alle sole attività processuali concernenti il medesimo oggetto comune. Ed in particolare, le domande formulate nel secondo giudizio, caratterizzate da identità del loro petitum e della causa petendi devono essere dichiarate inammissibili essendo l'unico scopo della loro proposizione in due diversi momenti, quella di superare, con un secondo giudizio, le preclusioni maturate nel primo [...]"* e che *"Da ciò consegue che il Giudice, nel caso di riunione di giudizi, dovrà trattare il nuovo giudizio nei termini in cui era stata introdotta nel processo preveniente, e comunque, tenendo conto delle eventuali preclusioni in tale processo già maturate anteriormente alla riunione, nel rispetto del principio del ne bis in idem, allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate. Tale preclusione consente di evitare che la parte soccombente possa aggirare, con la proposizione di un nuovo giudizio e la sua successiva e necessaria riunione, decadenze processuali verificatesi nel primo (cfr. tra le altre, Cass. 18808 del 2 luglio 2021)"*.

Ha quindi concluso che, nel caso di specie, era evidente che *"il secondo giudizio, avente ad oggetto l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo avverso lo stesso lodo arbitrale inter-partes e con il quale sono state introdotte domande del tutto nuove rispetto a quelle formulate nell'odierno procedimento, abbia costituito l'esamotage per aggirare l'inammissibilità di domande nuove non formulate nel giudizio oppositivo per primo introdotto. Ed in particolare è al momento della notificazione della citazione in opposizione avvenuta nell'ambito dell'odierno procedimento -in data 13.12.2017- che si sono verificati gli effetti processuali della domanda quali, in primo luogo, la pendenza*

della lite cui consegue, tra gli ulteriori effetti (continenza e connessione, perpetuatio iurisdictionis e perpetuatio legitimisationis), anche quello della determinazione dell'oggetto della domanda e della preclusione alla formulazione di domande nuove" e, quindi, per tali motivi, ha dichiarato inammissibili le domande proposte nell'ambito del giudizio riunito n. 131/2018.

1.4. Il tribunale ha poi respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo (causa n.3248/17), rigettando tutte le eccezioni proposte dagli opposenti.

In particolare,

a) ha respinto l'eccezione di difetto di competenza per materia sull'assunto che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in ordine ai rapporti societari non riguardi le società di persone, per le quali rimane ferma la competenza del Tribunale ordinario;

b) ha rigettato le doglianze relative all'erronea indicazione della denominazione sociale della società CP_4 in sede di decreto ingiuntivo, così come gli asseriti profili di invalidità o irregolarità del procedimento monitorio (rinviando all'ordinanza riservata del 15.5.2018 il cui contenuto, noto alle parti, doveva ritenersi richiamato in sentenza), sull'assunto, per un verso, che in ogni caso eventuali vizi dovevano ritenersi sanati con l'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte del soggetto giuridico legittimato, id est la società Parte_1, in persona del suo liquidatore pro tempore, e, per altro verso, che sia il lodo arbitrale prima che il decreto ingiuntivo poi erano stati notificati, dapprima, presso la sede della società e, quindi, personalmente nei confronti di Parte_2 legale rappresentante ed anche liquidatore della società;

c) ha dichiarato inammissibili i motivi attinenti al merito della decisione arbitrale, sia sotto il profilo del riconoscimento del compenso all'amministratore CP_9 [...] sia di quello del rimborso, a quest'ultima, del finanziamento della socia in favore della società, per ritenuta erronea valutazione dei presupposti della cosiddetta postergazione ex art 2467 c.c.

Secondo il tribunale il lodo oggetto di causa "è da ritenersi pacificamente irrituale stante l'esplicita configurazione in tal senso liberamente attribuita dalle parti nello statuto della società e, in particolare dall'articolo 16, secondo il cui tenore letterale si prevede che ".... detto arbitro giudicherà in via irrituale..." ed ancora "....il relativo lodo non sarà impugnabile ed immediatamente esecutivo" (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e visura camerale contenente le modifiche all'atto costitutivo e

reformulazione dell'articolo 16 cit). Sul punto è sufficiente rilevare che il lodo irrituale, avente natura negoziale, è impugnabile solo nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. Ed in particolare, in caso di errore essenziale il lodo può essere impugnato esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (cosiddetto errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (cosiddetti errore di giudizio) (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, n.1352). Con la conseguenza che il lodo irrituale non è invece impugnabile per errores in iudicando (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'articolo 829 del Cpc, quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri. Il lodo irrituale, inoltre, non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o la incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso, il che non è avvenuto nella fattispecie che ci occupa, avendo infatti l'opponente dedotto motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione mentre, giova ribadire, del tutto inammissibili sono le domande nuove introdotte con il secondo giudizio riunito. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto".

L'appello.

2. Parte_1, Parte_2 e [...] CP_10 quest'ultimo nella qualità di liquidatore nella procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_2 hanno appellato la sentenza del tribunale di Grosseto, articolando cinque motivi:

i) Con il primo motivo imputano al Tribunale di non aver esaminato l'impugnativa del lodo proposta con l'atto di citazione introduttivo della causa n.131/18.

Secondo gli appellanti tale impugnazione non era affatto preclusa ed era perfettamente ammissibile. Il Tribunale di Grosseto avrebbe dovuto deciderla nel merito a

meno che essa non avesse incontrato il limite del giudicato esterno, consolidato, in ipotesi, sul decreto ingiuntivo numero 917/2017.

Secondo gli appellanti non *“esiste alcuna disposizione processuale che oneri la parte opponente a veicolare all'interno del giudizio di opposizione la controversia demolitoria del contratto allegato dalla parte ricorrente quale fatto costitutivo del credito azionato. Contestato il credito sul presupposto, coretto o sbagliato, che non vi fosse inadempimento rimproverabile, non è impedito al contraente di agire in separato giudizio – entro cinque anni dal contratto – per domandarne l'annullamento”*.

Il Tribunale di Grosseto avrebbe pertanto violato la legge processuale addebitando alla parte soccombente preclusioni maturate sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo che certamente non ricorrevano nella causa di impugnazione del lodo contrattuale. Poiché la impugnazione del lodo irrituale ex articolo 808 ter c.p.c. non soggiace a decadenza, la iniziativa della parte interessata – introducendo separatamente la impugnazione entro tre mesi dalla comunicazione del lodo irrituale – era perfettamente ammissibile.

Concludono, quindi, chiedendo a questa Corte di Appello di accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Grosseto che non ha provveduto sulla domanda processuale ritualmente introdotta ex articolo 808 ter c.p.c. affidata alla causa iscritta a ruolo con il numero 131/2018 e, per l'effetto, di accogliere i motivi di impugnazione del lodo irrituale quali riproposti, in appello, quali ulteriori motivi di appello, dipendenti dal primo.

ii) Con il secondo motivo denunciano la nullità del lodo irrituale: i patti contrattuali avevano assegnato ad un collegio composto da tre membri l'incarico di decidere la controversia “societaria”. La clausola compromissoria aveva valutato possibile l'opzione per l'arbitro unico solo quando fosse stata concordata tra le parti. “CP_4” e Parte_2 non consentirono alla deroga al metodo collegiale in favore dell'arbitro singolo.

Ritengono, quindi, che siano state violate le regole sulla nomina dell'arbitro, vizio – aggiungono – da considerarsi capitale e sempre foriero di nullità: sia nel caso di lodo rituale, impugnato ex articolo 829, primo comma, numero 2, cod. proc. civ., sia nel caso arbitrato irrituale e, quindi, nel caso in cui la “determinazione contrattuale” affidata all'arbitro irrituale sia censurata ex articolo 808 ter, numero 2, cod. proc. civile.

iii) Il terzo motivo verte sulla violazione della legge che sarebbe stata commessa dal tribunale nell'interpretazione della clausola arbitrale (come arbitrato irrituale)

quanto all'esorbitante rilievo che il giudice di primo grado avrebbe assegnato all'aggettivo "irrituale", che non definiva la modalità del procedimento – rituale invece giacché dedicato alla decisione della controversia – bensì la regola sostanziale da applicare nel decidere la controversia, alternativa alla legge codificata.

iv) Il quarto motivo ripropone le critiche anticipate nel terzo motivo, riferendole più specificamente al parametro adottato dall'arbitro unico, il quale ha applicato le regole di diritto anziché il parametro equitativo come stabilito nella clausola compromissoria, non interpretabile altrimenti – a pena di indeterminatezza – se non quale espressione di "arbitrato rituale di equità".

v) Il quinto ed ultimo motivo denuncia l'omessa valutazione dei motivi di opposizione riferiti al riconoscimento arbitrale dei crediti di danaro generati da finanziamenti e da compenso. Crediti alimentati da rapporti e da convenzioni diverse ed ulteriori rispetto al regolamento societario cui accede la clausola compromissoria. Nondimeno l'arbitro irrituale – tale valutato dal Tribunale di Grosseto – si sarebbe occupato di quesiti (finanziamenti e compensi) sebbene estranei al disciplinare societario accompagnato dalla clausola compromissoria.

3. Si è costituita in giudizio l'eredità giacente di *Controparte_2* contestando le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, e ponendo alcune questioni preliminari di rito così sintetizzabili:

a) eccezione di improcedibilità dell'appello proposta dal *CP_10* quale liquidatore di *Parte_2* che non risulta essere munito della autorizzazione del G.D. del Tribunale di Grosseto richiesta dall'art. 274 C.C.I. per stare in giudizio (e quindi per promuovere il giudizio di impugnazione).

L'eccezione è stata poi modificata nel corso del giudizio (v. nota di trattazione depositata in data 8.5.2025) nel senso che l'autorizzazione risultava rilasciata ma soltanto in data 21.5.2024 (recte, 17.5.2024) e, quindi, in data successiva alla proposizione dell'atto di appello: l'appellata si è rimessa al collegio per valutare se la sanatoria operi ex tunc, tenuto conto della diversa formulazione dell'art.274 CCII rispetto all'art.43 LF;

b) eccezione di improcedibilità dell'appello proposto da *Parte_2* che una volta aperta la liquidazione controllata ha perso la rappresentanza del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 270 C.C.I.;

c) eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società **CP_4** per difetto di interesse ad agire, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del socio accomandatario, e perché un'eventuale pronuncia non travolgerebbe il titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile;

d) eccezione di nullità insanabile della notificazione dell'atto di appello agli eredi collettivamente e impersonalmente di **Controparte_2** atteso che dalla documentazione prodotta o acquisita dalla stessa appellata risulterebbe che *"in data 09.05.2024 veniva effettuata la notifica nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente di **Controparte_2** ma non è chiaro se effettivamente ciò sia avvenuto presso l'ultimo domicilio poiché nel modello 23L non è specificato l'indirizzo presso il quale l'Ufficiale Giudiziario si sarebbe recato ad effettuare la notificazione e presso il quale avrebbe lasciato l'avviso di avvenuto deposito. Si ritiene, pertanto, che il procedimento notificatorio sia affetto da nullità assoluta e insanabile"* (cfr. Cass. civ. sentenza n. 15437 del 07.06.2019).

4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 24.6.2026, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

5. Risulta che nel corso del giudizio di primo grado (in data 21.9.2023), dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusionali ma prima del deposito della sentenza, **Parte_2** socio accomandatario della società **CP_4** e a sua volta opponente/attore nei giudizi di primo grado, sia stato sottoposto a procedura di liquidazione controllata (proc.n.5/2023 Lip. Contr. Trib. Grossetto).

L'apertura della liquidazione controllata, oltre ad essere causa di esclusione di diritto del socio accomandatario dalla società (artt.2288 e 2315 c.c.), determina, ai sensi dell'art.270, co.5 CCII, gli effetti degli artt.150 e 151 CCII: apre, cioè, il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore ed ogni credito, anche se munito di prelazione, deve essere accertato in sede concorsuale secondo le disposizioni specifiche dell'accertamento del passivo.

Questo significa che l'azione di pagamento proposta in via monitoria nei confronti di *Parte_2* è improcedibile in sede ordinaria; né sovviene l'ipotesi eccettuata dall'art.204, co.2) lett.c), dettata per la liquidazione giudiziale, ma secondo alcuni autori applicabile anche alla liquidazione controllata, in forza della quale, ferma la necessità di proporre domanda d'ammissione al passivo (con riserva dell'esito del giudizio pendente), l'accertamento del passivo avviene in sede ordinaria quando sia stata emessa sentenza del giudice ordinario non passata in cosa giudicata prima della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Nel caso di specie, infatti, come sopra già evidenziato, la sentenza di primo grado è stata emessa dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

La sentenza di primo grado è pertanto inutiliter data nei confronti della massa dei creditori.

Pertanto, nei confronti di *Parte_2* perciò stesso, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento proposta in via monitoria va dichiarata improcedibile.

Occorre poi considerare che l'appellata non ha manifestato la volontà di continuare l'azione nella presente sede nei confronti del *Pt_2* al fine di premunirsi di un titolo da spendere per il caso di ritorno in bonis del "debitore" senza esdebitazione dai debiti pregressi.

6. Va ricordato, poi, che l'apertura della liquidazione controllata è equiparata dall'art.270, co.5 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale quanto agli effetti patrimoniali, con richiamo all'art.143 CCII e, oggi, a seguito del c.d. correttivo ter, anche all'art.142 CCII.

Questo significa che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore e che l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo (salvo, come nel caso di specie, il caso in cui l'evento interruttivo si verifichi dopo il passaggio in decisione).

In relazione alle azioni esperibili dal liquidatore, l'art.274, co.1 e 2, CCII limita la legittimazione alle sole azioni attive previste dalla legge con il fine di conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e/o dirette al loro recupero (e, quindi, azioni di pagamento, rivendicazione, restituzione, risarcitorie, etc.), nonché alle azioni revocatorie ordinarie.

In base a tale previsione è da escludere che il liquidatore possa proporre o continuare l'azione di impugnazione della decisione arbitrale per cui è causa. Tale azione non rientra, infatti, tra quelle sopra indicate, non avendo alcuna funzione recuperatoria di beni (compresi i crediti) nella titolarità del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione controllata.

Sotto altro profilo, il liquidatore non ha nemmeno interesse all'impugnativa, posto che in sede di accertamento del passivo potrà opporre tutte le eccezioni volte a paralizzare l'ammissione del credito oggetto della decisione arbitrale, potendo anche eccepire la nullità del titolo posto a fondamento dell'istanza d'ammissione.

Pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'appello proposto dal liquidatore della liquidazione controllata di *Parte_2*

7. Non rientrando, per le ragioni sopra dette, l'impugnativa della decisione arbitrale tra le azioni esperibili dal liquidatore, ne discende che resta ferma invece la legittimazione di *Parte_2* a coltivare la relativa azione.

8. Alla luce delle superiori considerazioni si può osservare:

a) che l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposto dal *CP_10* nella qualità di liquidatore della liquidazione controllata di *Parte_2* formulata dall'appellata sull'assunto che quest'ultimo non fosse munito dell'autorizzazione del GD al momento della notificazione dell'appello, che sarebbe stata rilasciata soltanto in un secondo momento - eccezione invero infondata in fatto, prima ancora che in diritto, posto che l'autorizzazione è stata depositata contestualmente all'iscrizione della causa a ruolo - risulta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva;

b) che l'eccezione di improcedibilità dell'appello interposto da *Parte_2* proposta sull'assunto che, una volta aperta la liquidazione controllata, questi ha perso la rappresentanza del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 270 C.C.I.I., è priva di fondamento, non rientrando, nella concreta vicenda, l'azione di impugnativa della decisione arbitrale tra quelle esperibili dal liquidatore;

c) che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società *CP_4* per difetto di interesse ad agire in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del socio accomandatario e perché, in ogni caso, un'eventuale pronuncia non travolgerebbe il titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, è infondata sia in quanto, per le ragioni sopra esposte, l'azione di pagamento nei confronti del *Pt_2* è improcedibile e nessun passaggio in giudicato si è verificato in

relazione all'azione di pagamento, sia in quanto la società conserva una propria autonomia e distinta legittimazione, nonché un proprio autonomo interesse all'impugnativa.

9. Ancora in via preliminare va considerato che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta in data 11.11.2023) è deceduta *Controparte_2* (in data 7.12.2023).

Gli appellanti hanno proposto impugnazione nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente provvedendo alla notifica dell'atto d'appello, oltre che presso il difensore domiciliatario, anche presso il luogo di ultimo domicilio.

Si è costituita in giudizio l'eredità giacente di *Controparte_2* eccependo la nullità insanabile della notificazione dell'atto d'appello, siccome non sarebbe stato dimostrato che la notificazione sia avvenuta nel luogo di ultimo domicilio della *de cuius*.

Tale assunto è infondato sotto un duplice profilo: l'esame congiunto del modello 23L e del CAD evidenzia che la notificazione è avvenuta proprio nel luogo di ultimo domicilio, in cui si è aperta la successione; sotto altro profilo, l'eventuale nullità, ove in ipotesi sussistente, non sarebbe insanabile, come invece asserito dall'appellata, ma sarebbe stata sanata proprio dalla costituzione in giudizio della parte legittimata, ovvero dell'eredità giacente di *Controparte_2* in persona del curatore e giusta autorizzazione del tribunale, e ciò in forza dei principi affermati sul punto dal giudice di legittimità a partire da Cass. S.U. del 14699/2010.

L'eccezione in esame va pertanto respinta.

10. Dichiarata improcedibile l'azione di pagamento nei confronti del *Pt_2* e dichiarato inammissibile l'appello proposto dal liquidatore della liquidazione controllata, non resta che esaminare l'appello proposto dalla società *CP_4* e quello proposto dal *Pt_2* limitatamente all'azione di impugnativa del lodo.

11. Gli appellanti hanno impugnato, anzitutto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le azioni di invalidità della decisione arbitrale, proposte nella causa n.131/2018, decisione costituente il titolo dell'azione di pagamento oggetto dell'azione monitoria (a sua volta oggetto dell'opposizione introdotta con la causa n.3248/17).

I rimanenti motivi d'appello non sono, in sostanza, che la riproposizione di parte dei motivi dell'impugnativa del lodo non esaminati dal tribunale in ragione della dichiarazione d'inammissibilità.

12. Il primo motivo d'appello è fondato.

Invero, il tribunale ha fatto errata applicazione, come dedotto dagli appellanti, di principi di diritto della Corte di Cassazione formatisi in tema di riunione di cause identiche ex art.273 cpc.

Per quanto noto a questa Corte, a partire dalla decisione n.5894/2006 resa in una fattispecie in cui erano state riunite due cause identiche ex art.273 c.p.c., la seconda proposta quando erano maturate le preclusioni istruttorie nella prima e in relazione ad un ricorso per cassazione con cui veniva denunciato il vizio della sentenza di merito che aveva esaminato la seconda causa, la Corte di legittimità ha affermato che *"[...]Il secondo aspetto del motivo - una volta esclusa la fondatezza del primo - resta assorbito, non senza che debba comunque rilevarsi che, quand'anche il primo ricorso fosse stato affetto da nullità insanabile la ricorrente non spiega perché il secondo avrebbe dovuto, dopo la riunione, essere dichiarato improcedibile. Se la ragione di questo assunto dovesse risiedere nell'idea che l'istituto della riunione obbligatoria di due cause identiche proposte avanti allo stesso giudice deve avere lo stesso trattamento dell'istituto della litispendenza, la regola disciplinatrice del quale è nel senso che il processo iniziato per secondo dev'essere definito in rito e non dev'essere trattato, tale idea dovrebbe disattendersi, in quanto è manifestamente contraddetta proprio dalla previsione della riunione dei due procedimenti. Sicché non è possibile ipotizzare che, disposta la riunione, il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio, di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest'ultima resti preclusa anche sul secondo. Ciò sarebbe in manifesto contrasto con quanto accade allorquando un giudizio venga definito con pronuncia di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio. Tale proposizione non è impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio. Semmai, quello che il parallelismo con l'istituto della litispendenza può suggerire è che, in relazione a riti processuali imperniati sulle preclusioni, la verifica di una preclusione (di rito o di merito) nel primo processo determini l'effetto di impedire che nel secondo processo la preclusione possa essere superata".*

Questo principio di diritto è stato poi declinato, sempre in casi di riunione ex art.273 c.p.c. di cause identiche per causa petendi e petitum, nel senso che *"le decadenze processuali verificatesi in un primo giudizio non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'ef-*

fettivo *"thema decidendum et probandum"*, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del *"ne bis in idem"* e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata" (cfr., Cass. civ. 567/2015; 24529/18; 20248/23; 1877/2025).

In particolare, a partire da Cass. civ. 24529/18, in forza di fondamento teorico diverso da quello usato da Cass. civ. 5894/06, i principi sono stati affermati in questa diversa declinazione (così testualmente): *"Non ignora il Collegio le diverse tesi dottrinarie sull'esito delle cause identiche riunite la preferenza accordata dal precedente di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 alla tesi che esclude la "confusione" delle cause identiche dopo la riunione, in applicazione analogica dell'art. 39 c.p.c., rilevando al contrario che entrambe le cause -analogamente a quanto si verifica per le cause connesse- conservano la propria autonomia, in considerazione sia della espressa previsione di un "provvedimento di riunione" delle due cause -art. 273 c.p.c.- in antitesi alla definizione in rito di quella proposta successivamente, sia della inesistenza di una norma processuale impeditiva della (ri)proposizione della medesima domanda nel caso in cui il precedente identico giudizio sia stato definito in rito (principio che trova applicazione anche in relazione alla diversa ipotesi della consumazione della impugnazione, per cui la successiva impugnazione deve ritenersi ammissibile, se la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge: Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24332 del 29/11/2016). Ma occorre osservare che la riconosciuta autonomia delle cause identiche, pur se riunite, si esaurisce interamente nella indicata previsione di recupero dell'azione in caso di vizi "litis ingressum impediens", per il resto dovendo svolgersi il processo, ove idoneo a pervenire ad una pronuncia sul merito, esclusivamente in relazione alla (unica) causa per prima proposta, tanto in considerazione della tendenziale conformazione dell'attività processuale al principio del *"ne bis in idem"* (e della certezza dei rapporti giuridici), nonchè ad evitare un uso strumentale del processo, inteso ad aggirare il sistema delle preclusioni e le decadenze maturate, in pregiudizio del diritto di difesa della controparte".*

Nell'una e nell'altra soluzione del giudice di legittimità, tuttavia, i presupposti applicativi sono i medesimi: a) deve trattarsi delle stesse cause che vengono riunite; b) le preclusioni istruttorie e assertive devono essere già maturate nella prima causa.

Questi presupposti specifici non sono rinvenibili nel caso di specie.

La causa n.3248/17 (opposizione a decreto ingiuntivo) e la causa n.131/2018 (impugnativa della decisione arbitrale irrituale) non sono identiche per causa petendi e petitum, ma sono una pregiudiziale (la seconda) rispetto all'altra (la prima); quest'ultima (causa 3248/17) ha oggetto l'azione di pagamento proposta in via monitoria dalla CP_2 con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società CP_4 e il di lei socio accomandatario non hanno proposto alcuna domanda, ma si sono limitati a proporre mere difese ed eccezioni volte a paralizzare l'azione di pagamento; quella (causa 131/18) è un'azione di invalidità del lodo irrituale, cioè del titolo posto a fondamento dell'azione di pagamento proposta dalla CP_2

Tale rilievo, di per sè, conforta la fondatezza del motivo d'appello: la riunione non è avvenuta tra causa identiche, ex art.273, ma tra cause connesse per pregiudizialità-dipendenza, ex art.274 cpc.

In secondo luogo, nel momento in cui è stata proposta la causa n.131/2018 (atto di citazione del 8/1/2018) non era maturata nell'opposizione a decreto ingiuntivo alcuna prescrizione né relativamente all'attività istruttoria, né a quella assertiva, non essendosi ancora tenuta la prima udienza di trattazione e non essendo stati pertanto concessi i termini ex ar.183, co.6 cpc.

13. Prima di passare all'esame dei motivi di impugnativa del loro irrituale riproposti in appello con l'articolazione dei motivi dal secondo al quinto, va individuata la normativa *ratione temporis* applicabile, atteso che le parti richiamano ora la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo del 2000 (clausola n.16), ora la clausola compromissoria presente nello statuto societario (clausola 16) del 2007.

E' opinione della Corte che la clausola arbitrale che viene in rilievo sia la seconda, che ha sostituito la prima. Da ciò consegue, sul piano del diritto intertemporale, che trova applicazione la riforma dell'arbitrato del 2006 (d.lgs. 2.2.2006, n.40), che ha tipizzato, anche in relazione al c.d. arbitrato irrituale, alcune ipotesi di invalidità (art.806 ter), dovendosi ritenere equiparata la sostituzione della clausola arbitrale, avvenuta nel 2007, alla fattispecie della stipula della convenzione di arbitrato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 40/26, cui solo si applica la nuova disciplina.

14. Sempre in via preliminare, in relazione al tema posto dall'appellata in punto di inammissibilità dell'impugnazione nella parte in cui è diretta a sindacare la qualificazione del lodo come irrituale, sull'assunto che in tal caso l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta ex art.828 cpc nel termine di tre mesi dinanzi alla Corte d'Appello, quale giudice di primo grado, l'eccezione è infondata: il rimedio attivabile va individuato in ragione della qualificazione operata dall'arbitro: se questi ha qualificato l'arbitrato come rituale, allora l'impugnativa è quella dell'art.828 cpc; se invece ha qualificato l'arbitrato come irrituale, allora l'impugnativa è quella dell'art.806 ter cpc (cfr., in termini, Cass. civ.6140-24 e 21585-09, secondo cui in tema di arbitrato, *"la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impertina sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale"*).

Nel caso di specie è pacifico che l'arbitro unico abbia qualificato l'arbitrato quale irrituale. Pertanto, correttamente gli appellanti hanno proposto impugnativa dinanzi al tribunale.

15. Pregiudiziale è l'esame del terzo motivo, che con cui si denuncia che il tribunale ha errato nel qualificare l'arbitrato come irrituale laddove esso era chiaramente di tipo rituale, sicché è stato emesso un lodo contrattuale in presenza di una clausola compromissoria prevedente un arbitrato rituale.

Si riporta, anzitutto, mediante screenshot la clausola arbitrale presente nell'art. 16 dello statuto sociale, come sostituita nel 2007:

- la trasformazione della società;
dovranno essere approvati per iscritto da tutti i soci.

ART. 16

Qualora tra i soci, o tra uno o più di questi e la società, sorgessero controversie, anche se promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (intendendosi per tali, tra l'altro, quelle controversie per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), i soci tutti rinunciano sin d'ora a adire l'autorità giudiziaria, rimettendosi al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole compositore composto da tre (3) membri nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto, o altro analogo Ente che in futuro venisse a sostituirlo, su istanza anche di uno solo degli interessati; detto arbitro giudicherà in via irrituale, salvo che la legge imponga diversamente, sulla base del Regolamento vigente presso la predetta Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente sin d'ora di accettare, ed il relativo lodo sarà non impugnabile ed immediatamente esecutivo. In ogni caso, al fine di contenere le spese, le due parti potranno accordarsi per la costituzione di un arbitro monocratico in sostituzione del Collegio Arbitrale, anche dopo la costituzione di quest'ultimo; in questo caso sarà nuovamente la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto a determinare quale dei tre arbitri sia competente per la decisione della controversia.

ART. 17

Il tribunale ha ritenuto corretta la qualificazione operata dall'arbitro unico, con questa motivazione: *"Il lodo oggetto di causa è da ritenersi pacificamente irrituale stante l'esplicita configurazione in tal senso liberamente attribuita dalle parti nello statuto della società e, in particolare dall'articolo 16, secondo il cui tenore letterale si prevede che "... detto arbitro giudicherà in via irrituale..." ed ancora "...il relativo lodo non sarà impugnabile ed immediatamente esecutivo" (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e visura camerale contenente le modifiche all'atto costitutivo e riformulazione dell'articolo 16 cit)".*

Il motivo d'appello è fondato e la decisione va riformata.

In effetti, come rilevato da parte appellante, l'espressione "giudicherà in via irrituale, salvo che la legge non imponga diversamente, sulla base del regolamento vigente presso la predetta Camera Arbitrale", non può evidentemente essere interpretata, come invece fatto dal giudice di primo grado, come se essa facesse riferimento alla natura dell'arbitrato.

Se così fosse, l'espressione non avrebbe ai fini specifici alcun senso, essa direbbe che "l'arbitrato è irrituale", salvo che la legge non disponga diversamente. Ma quest'ultima non impone un modello di arbitrato, ma sono le parti a scegliere. Ha più senso logico invece interpretare l'espressione come riferita al giudizio arbitrale: gli arbitri decideranno secondo equità se la legge non impone diversamente. E il senso è qui fatto palese dallo statuto speciale dell'arbitrato societario. L'art.36, co.1 del d.lgs.

5/2003, *ratione temporis* applicabile, prevedeva: *"Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari"*.

Il sintagma in esame acquista, quindi, una logica se correlato all'art.36: irrituale equivale ad equità, e gli arbitri decidono secondo equità, salvo che per legge non debbano decidere secondo diritto.

Anche l'ulteriore espressione valorizzata dal giudice di primo grado, ai fini della ritenuta irritualità – *"il lodo non sarà impugnabile ed immediatamente esecutivo"* -, ha un significato opposto a quello riconosciuto dal tribunale, che concorre a corroborare la conclusione sopra raggiunta. Il lodo non è impugnabile non perché irrituale (perché anche il lodo irrituale è impugnabile), ma perché pronunciato, salvo che la legge disponga diversamente (art.36), secondo equità e non secondo diritto. Il riferimento è all'art.829, co.3 e 4: l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Nel caso in cui le parti abbiano previsto che gli arbitri decidano secondo equità perciò stesso il lodo non è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Inoltre, un lodo contrattuale non è mai immediatamente esecutivo, altrimenti l'appellata non avrebbe avuto la necessità di proporre ricorso monitorio per munirsi di un titolo esecutivo. Il lodo contrattuale (o irrituale), pur concretando una decisione, non ha infatti il regime giuridico della sentenza, e a differenza di quello rituale (v. art.808 ter, 824 bis, 825 cpc), non può essere mai esecutivo. Ora, la circostanza che le parti abbiano previsto che il lodo sia immediatamente esecutivo depone chiaramente per la natura rituale dell'arbitrato.

In altre parole, gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado non solo non sono dirimenti per affermare la natura irrituale dell'arbitrato ma depongono chiaramente in senso contrario alla tesi dell'appellata, fatta propria dal tribunale.

Resta il riferimento nella clausola in esame al collegio arbitrale amichevole compositore. Tuttavia, come già tempo è stato segnalato in giurisprudenza, tale espressione da sola non è dirimente. Ciò che rileva è la volontà delle parti, e queste hanno fatto chiaramente riferimento ad una vera attività decisionale, sia pure da rendere mediante

giudizio equitativo, che avrebbe dovuto portare ad un lodo non impugnabile e immediatamente esecutivo tra le parti.

Inoltre, la stessa clausola contrattuale rinvia ad un regolamento (quello della CCIAA competente per territorio) che di default disciplina l'arbitrato rituale. Infine, l'art.824 bis cpc richiede che la scelta per l'arbitrato irrituale sia espressa (nel senso che sia manifestata in forma chiara) e nel caso in cui vi siano incertezze interpretative la convenzione di arbitrato va pertanto interpretata come arbitrato rituale.

In sintesi, il motivo in esame è fondato: l'arbitro ha deciso in via irrituale, ancorchè l'arbitrato fosse rituale, ha applicato le norme di diritto ancorché la convenzione di arbitrato richiedesse un giudizio secondo equità. La pronuncia di un lodo irrituale, ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato rituale, comporta la nullità del lodo stesso sia in quanto pronunciato "fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato" (art.829 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), che non consente agli arbitri di emettere un lodo irrituale, sia in quanto gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo (art.808 ter co.2, n.4 cpc).

15. Anche il secondo motivo d'appello è fondato.

Con esso gli appellanti denunciano l'invalidità del lodo per difetto di composizione del giudice arbitrale.

Secondo la tesi degli appellanti, i patti contrattuali avevano assegnato ad un collegio composto da tre membri l'incarico di decidere la controversia "societaria". La clausola compromissoria aveva valutato possibile l'opzione per l'arbitro unico solo quando fosse stata concordata tra le parti. " CP_4 " e Parte_2 non avevano consentito alla deroga al metodo collegiale in favore dell'arbitro singolo.

Ritengono, quindi, che siano state violate le regole sulla nomina dell'arbitro, vizio – aggiungono – da considerarsi capitale e sempre foriero di nullità: sia nel caso di lodo rituale, impugnato ex articolo 829, primo comma, numero 2, cpc, sia nel caso di arbitrato irrituale e, quindi, nel caso in cui la "determinazione contrattuale" affidata all'arbitro irrituale sia censurata ex articolo 808 ter, numero 2, cpc.

Sul punto, parte appellata replica che *"è palese che controparte sia incorsa in una svista in quanto il Consiglio arbitrale, su indicazione del suo Presidente Prof. Avv. Francesco Luiso, non ha nominato l'arbitro unico in forza della clausola arbitrale senza previo consenso delle parti, bensì ha dato attuazione all'art. 47 del Regolamento all'epoca vigente che prevedeva l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, sussistendone i requisiti e non essendo necessario il consenso delle parti. L'arbitrato rapi-*

do contempla - tra le altre - anche la previsione di un arbitro unico in conformità al regolamento arbitrale”.

La clausola compromissoria, come sopra riprodotta mediante screenshot, prevede che la decisione spetti a un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Grosseto, o altro analogo ente che in futuro venisse a sostituirlo, su istanza anche di uno solo degli interessati; la stessa clausola prevede che le parti si potessero accordare per la costituzione di un arbitro monocratico in sostituzione del collegio arbitrale, anche dopo la costituzione di quello collegiale; in questo caso, sarebbe stata nuovamente la Camera Arbitrale della CCIAA a determinare quale dei tre arbitri fosse stato competente per la decisione della controversia. La stessa clausola prevede che gli arbitri giudichino secondo il regolamento vigente presso la predetta camera arbitrale.

Sovviene la disciplina dell'art.832 cpc, il quale prevede che la convenzione di arbitrato possa rinviare ad un regolamento arbitrale precostituito (c.d. arbitrato amministrato) e che nel contrasto tra quanto previsto dalla convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento prevalga la convenzione di arbitrato. Inoltre, se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Non emergendo dalla clausola arbitrale una volontà delle parti di operare un rinvio recettizio al regolamento arbitrale vigente al momento della convenzione di arbitrato, deve ritenersi che trovasse applicazione il regolamento arbitrale vigente al momento della proposizione della domanda di arbitrato.

Nel contempo, tuttavia, detto regolamento nel momento in cui prevede (art.47 e ss.) che per le cause di valore inferiore ad euro 200.000,00, salva diversa previsione delle parti, trovi applicazione la procedura di arbitrato rapido, la quale prevede termini ridotti sia per l'attività difensiva sia per il deposito del lodo e la nomina di un solo arbitro, si pone in contrasto con la convenzione di arbitrato, la quale stabilisce invece che la decisione possa essere deferita all'arbitro unico anziché ad un collegio di tre arbitri soltanto se consentito espressamente dalle parti. Nel contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento deve darsi pertanto prevalenza alla prima, giusta la previsione dell'art.832, co.2 cpc.

Anche il motivo in esame, afferente alla costituzione del giudice arbitrale, è quindi fondato.

16. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo d'appello comporta l'assorbimento dell'esame del quarto e quinto motivo d'appello. Questa corte deve limitarsi, infatti, in ragione della tipologia dei vizi d'invalidità, a pronunciare la sola nullità del lodo senza poter procedere alla decisione nel merito, dovendo le parti interessate riattivare il giudizio arbitrale.

L'invalidità del lodo comporta l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società *CP_4*, essendo l'azione di pagamento fondata unicamente sul "lodo contrattuale"; pertanto, privo di validità quest'ultimo, perciò stesso l'opposizione va accolta.

17. In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento nei confronti di *Parte_2* con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal liquidatore della liquidazione controllata di *Parte_2* va accolto l'appello proposto da [...] *CP_11* e da *Parte_2* e, per l'effetto, va dichiarata la invalidità del lodo reso inter partes, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società *CP_4*.

18. Le spese di lite sono compensate nei rapporti tra l'appellata e il liquidatore della liquidazione controllata di *Parte_2* in ragione della novità delle questioni esaminate, poste dall'entrata in vigore del CCII.

Nei rapporti, invece, tra le altre parti le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in difetto di notula, applicando il DM 55/2014 e ss. mod. (causa di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, parametri medi per tutte e quattro le fasi, quanto al giudizio di primo grado, e parametri medi per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase 3 non effettivamente tenutasi, quanto al giudizio d'appello).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello proposto da *Controparte_10* nella qualità di liquidatore della procedura di liquidazione controllata di *Parte_2* per difetto di legittimazione ad impugnare;
- dichiara improcedibile l'azione di pagamento promossa da *Controparte_2* (e ora dall'eredità giacente della stessa) nei confronti di *Parte_2* revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo;

- accoglie l'impugnativa del loro arbitrale proposto dalla società [...] *Parte_1* e da *Parte_2* e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del lodo reso dall'arbitro unico, meglio individuato in motivazione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società appellante;

- compensa le spese di lite nei rapporti con il liquidatore della liquidazione controllata di *Parte_2*

- condanna l'eredità giacente di *Controparte_2* a pagare in favore di [...] *Controparte_12* e di *Parte_2* le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 14.103,00 per compenso e, quanto al secondo grado, in euro 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso dei CU, delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).

Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2026.

Il Consigliere relatore – estensore

Carmine Capozzi

Il Presidente

Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.